

STATUTO

Associazione «Un Fiore nel cemento DSA – ETS»

Associazione di Promozione Sociale

(D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo Settore)

Titolo I – Costituzione, Denominazione, Sede, Durata

Art. 1. – Costituzione e denominazione

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Triggiano (Ba), quale Ente del Terzo Settore, un'associazione denominata «Un Fiore nel cemento DSA – ETS» in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, di seguito «CTS»). L'Associazione, con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ricomprenderà nella denominazione l'acronimo ETS.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore privo di scopo di lucro, di natura apartitica e apolitica, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È regolata dal presente Statuto, dalle disposizioni del CTS e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del Codice Civile.

Art. 2. – Sede legale

L'Associazione ha sede legale in Triggiano (Ba) (BA), Via Sandro Pertini SN., CAP 70019.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo, dandone comunicazione al RUNTS. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

L'Associazione può istituire sedi secondarie e unità locali in Italia e all'estero, con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3. – Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. La sua eventuale estinzione o scioglimento è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci nei modi e con i quorum previsti dal presente Statuto.

Titolo II – Finalità e Attività

Art. 4. – Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali e di assistenza, rivolti a bambini, ragazzi e giovani adulti di età compresa tra i 6 e i 25 anni, affetti da Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), disturbi del neurosviluppo e disabilità intellettiva [art. 5, co. 1, lett. a) e b) CTS];
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, anche attraverso interventi didattici, psicopedagogici, psicomotori e laboratoriali personalizzati, tutoraggio scolastico e potenziamento dell'autostima e della relazionalità [art. 5, co. 1, lett. d) CTS];
- c) prestazioni socio-sanitarie di assistenza psicologica, consulenza alle famiglie e supporto psicoeducativo ai nuclei familiari i cui figli siano interessati da disturbi dell'apprendimento e disabilità intellettiva [art. 5, co. 1, lett. b) CTS];

- d) attività culturali e ludico-ricreative, laboratori di pittura, attività motoria, attività assistite con gli animali, giochi sul controllo dell'attenzione e attività di inclusione sociale [art. 5, co. 1, lett. i) e f) CTS].

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi, ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, attraverso la stipula di apposite convenzioni, della collaborazione con altre associazioni, società od Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Art. 5. – Attività diverse

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 6. – Raccolta fondi

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la sollecitazione al pubblico di beni, servizi o altri proventi, ai sensi dell'art. 7 del CTS, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

Titolo III – Soci

Art. 7. – Ammissione a socio

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. – Domanda di ammissione

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo, fornendo tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante entro 60 giorni. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. – Rigetto della domanda

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio, entro 60 giorni, ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 10. – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra

somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

I soci hanno l'obbligo di pagare la quota associativa nella misura e con le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo, e di rispettare le norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 11. – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, con decorrenza immediata; resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Art. 12. – Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 13. – Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non

hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Art. 14. – Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 20 per cento del numero degli associati.

Titolo IV – Organi Sociali

Art. 15. – Organi sociali e cariche elettive

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore legale dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle funzioni.

L'Assemblea

Art. 16. – Composizione e convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci; ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art. 17. – Avviso di convocazione

L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione, nonché l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali;
- ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. - Quorum deliberativi

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero, l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. - Modifiche statutarie e scioglimento

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. - Modalità di voto e verbale

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Il Consiglio Direttivo

Art. 22. - Composizione e nomina

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Art. 23. - Convocazione e riunioni

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione. In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Di ogni riunione viene redatto verbale nell'apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24. - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Vicepresidente e nomina il Tesoriere e il Segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per l'approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- determina l'importo della quota associativa;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. - Surroghe e vacanze

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. – Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima adunanza utile. Il Presidente può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi e pagamenti. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 27. – Il Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Art. 28. – Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute del Consiglio e dell'Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Organo di Controllo e Revisione Legale

Art. 29. – L'Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 30. – Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno.

Titolo V – Patrimonio, Bilancio ed Esercizio Sociale

Art. 31. – Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione. In caso di ricavi inferiori a euro 300.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. In caso di ricavi non superiori a euro 60.000,00 il rendiconto per cassa potrà indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Il bilancio di esercizio approvato è depositato al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno, ai sensi dell'art. 48 del CTS.

Art. 32. – Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) proventi da attività commerciali e produttive marginali, nonché entrate derivanti da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale;
- h) contributi del 5×1000 dell'IRPEF assegnati ai sensi della normativa vigente;
- i) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione e con le disposizioni del CTS.

Art. 33. – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito da beni immobili e mobili, azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati, donazioni, lasciti o successioni e altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Art. 34. – Divieto di distribuzione degli utili

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8, co. 2 del CTS.

Gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività di interesse generale e delle attività ad esse direttamente connesse.

Titolo VI – Libri Sociali, Pubblicità e Trasparenza

Art. 35. – Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 36. – Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Art. 37. – Bilancio sociale e informativa

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti, ai sensi dell'art. 14, co. 2, del D.Lgs. 117/2017. Per esercizi con proventi superiori a 1 milione di euro è obbligatorio redigere il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali.

Titolo VII – Scioglimento, Iscrizione RUNTS e Disposizioni Finali

Art. 38. – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 20, comma 2 del presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 9 del CTS. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori.

Art. 39.

L'Associ

Settore (

previsti

A segu

applicar

Art. 40

Per qua

materia

modifi

Il pres



Art. 39. – Iscrizione al RUNTS

L'Associazione provvede all'iscrizione nella sezione APS del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e si impegna a rispettare tutti gli obblighi di comunicazione, deposito e aggiornamento previsti dal CTS e dal D.M. 15 settembre 2020, n. 106.

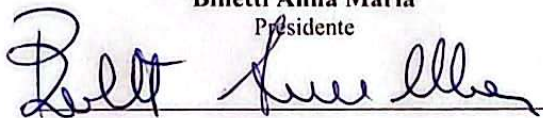
A seguito dell'iscrizione al RUNTS, le previgenti norme relative alla qualifica ONLUS cessano di applicarsi all'Associazione, che adotta i regimi fiscali e contabili previsti dal Titolo X del CTS.

Art. 40. – Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali modificazioni e integrazioni.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 16/03/2026.

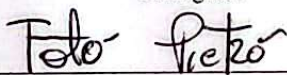
Binetti Anna Maria
Presidente



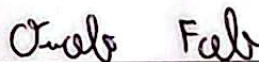
Balest Erika
Vicepresidente



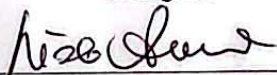
Fato Pietro
Consigliere



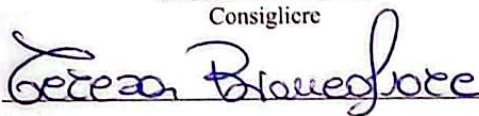
Fato Onofrio
Consigliere



Lisco Anna
Consigliere



Biancofiore Teresa
Consigliere



Armenise Andrea
Consigliere

